

27-12-07

PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO

Testo coordinato

Approvato con delibera n. 121 del 31.10.2007

PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO

Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 4-10-1991 con deliberazione nn. 192/8844, controllata dal CO.RE.CO. - con parziale annullamento - nella seduta del 9-12-1991 con atto n. 6798; integrato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 20-12-1991 con deliberazione nn. 236/19804, controllata dal CO.RE.CO. - con parziale annullamento - nella seduta del 13-1-1992 con atto n. 11.

Modificato con:

- delibera consiliare nn. 188/30718 del 28-9-1994 e 230/35951 del 30-11-1994 (CO.RE.CO. n. 47994 Sez. 1^ del 20-12-1994) - Pubblicato sul B.U.R. E-R n. 37 del 14-3-1995.
- delibera consiliare nn. 44/10808 del 26-3-1997 (CO.RE.CO. n. 9747 Sez. 1^ del 14-4-1997) - Pubblicato sul B.U.R. E-R n. 46 del 7-5-1997.
- delibera consiliare nn. 23/2368 del 25-2-1999 - controllata dal CO.RE.CO. - con parziale annullamento - nella seduta del 17-3-1999 decisione n. 2422 - Pubblicato sul B.U.R. E-R n. 49 del 15-4-1999.
- delibera consiliare nn. 154/63479 del 16-12-1999 (CO.RE.CO. n. 11398 del 23-12-1999) - Pubblicato sul B.U.R. E-R n. 10 del 24-1-2000.
- delibera consiliare nn. 64/28148 del 21-6-2000 (CO.RE.CO. n. 7015 del 28-6-2000) - Pubblicato sul B.U.R. E-R n. 119 del 9-8-2000.
- delibera consiliare nn.35/28500 dell'8-5-2002 (esecutiva ai sensi di legge) - Pubblicato sul B.U.R. E-R n. 85 del 20-6-2002.
- delibera consiliare nn. 33/22518 del 1-4-2003 (esecutiva ai sensi di legge).
- delibera consiliare nn. 129/114117 del 16-12-2004 (esecutiva ai sensi di legge).
- delibera consiliare nn.121/84863 del 31-10-2007 (esecutiva ai sensi di legge).

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 Provincia

ART. 2 Territorio

ART. 3 Stemma e Gonfalone

ART. 4 Funzioni

ART.5 Principi ispiratori

ART. 6 Metodi operativi

TITOLO II – ORGANI

CAPO I – INDIVIDUAZIONE

ART. 7 Organi

CAPO II – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 8 Consiglio

ART. 9 Consiglieri

ART. 10 Gruppi Consiliari

ART. 11 Conferenza dei Capi-Gruppo

ART. 12 Commissioni Consiliari

ART. 13 Presidenza e convocazione del Consiglio

ART. 14 Validità delle sedute e votazione

CAPO III - LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 15 Giunta

ART. 16 Composizione della Giunta

ART. 17 Nomina della Giunta - Presentazione linee programmatiche

ART. 18 Durata in carica

ART. 19 Competenze della Giunta

ART. 20 Funzionamento

ART. 21 Assessori

CAPO IV - IL PRESIDENTE

ART. 22 Presidente

ART. 23 Competenze del Presidente

ART. 24 Vice Presidente

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25 Disposizioni comuni agli Amministratori

ART. 26 Regolamento organi

27-12-07

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 27 Organizzazione

ART.28 Uffici e Personale

CAPO II - SEGRETARIO

ART.29 Segretario Provinciale

ART.30 Vice Segretario

CAPO III DIRIGENTI

ART.31 Direttore generale

ART. 32 Competenze dei Dirigenti

ART.33 Rapporti a tempo determinato

ART.34 Collaborazioni esterne

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 35 Responsabilità

TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36 Forme di gestione

CAPO II AZIENDA SPECIALE

ART. 37 Costituzione dell'azienda

ART. 38 Organi dell'azienda

CAPO III – ISTITUZIONI

ART. 39 Costituzione delle istituzioni

ART. 40 Organi della istituzione

ART. 41 Il Direttore

ART. 42 Competenze e funzionamento

ART. 43 Indennità

CAPO IV - SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART.44 Nomina e revoca degli Amministratori e Sindaci

27-12-07

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – CONVENZIONE

ART. 45 Convenzione

CAPO II – CONSORZI

ART. 46 Consorzi

CAPO III ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 47 Promozione

ART. 48 Partecipazione

ART. 49 Vigilanza

TITOLO VI - FINANZA, BENI E CONTRATTI

ART. 50 Finanza Provinciale

ART. 51 Bilancio di Previsione

ART.52 Conto consuntivo

ART. 53 Collegio dei Revisori

ART. 54 Controllo economico interno

ART. 55 Beni provinciali

ART. 56 Regolamento di contabilità

ART. 57 Contratti

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 58 Pubblicità degli atti

ART. 59 Diritto di accesso

ART. 60 Partecipazione al procedimento

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 Istanze, petizioni e proposte

ART. 62 Consultazione

ART. 63 Referendum consultivo

ART. 64 Consulte ed altri organismi di partecipazione

CAPO III - STRUMENTI DI GARANZIA

ART. 65 Difensore civico

ART. 66 Collaborazione

27-12-07

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67 Revisione dello Statuto

ART. 68 Regolamenti

ART. 69 Raccolta

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

Provincia

- 1- La Provincia di Ferrara, Ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo ed esplica la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato e dalla Regione Emilia Romagna e dal presente Statuto.
- 2- L'autonomia della comunità provinciale ferrarese, ispirata a principi di libertà e giustizia, è tesa a creare e rinsaldare vincoli di solidarietà tra essa e altre comunità, a organizzare la propria vita secondo i principi della democrazia, a praticare la tolleranza e il rispetto di tutte le culture, fedi e ideologie, a privilegiare i valori e i diritti dell'uomo e della donna nel mondo del lavoro all'interno del contesto economico e produttivo della propria realtà. E' scopo fondamentale della Provincia tutelare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, operando per una pacifica convivenza nei rapporti etnici e linguistici tra i suoi membri.

ART. 2

Territorio

- 1- Il territorio della Provincia di Ferrara è quello definito dalla legislazione statale, comprendente i territori dei Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.
- 2- La Provincia ha per capoluogo la città di Ferrara.
- 3- Il territorio della Provincia può essere suddiviso in Circondari quali sedi di decentramento degli uffici e dei servizi e di partecipazione dei cittadini.
- 4- La costituzione dei Circondari viene deliberata dal Consiglio Provinciale, su iniziativa dei Consigli Comunali interessati o comunque previo loro parere, nelle forme e nei modi propri della revisione statutaria.

ART. 3

Stemma e Gonfalone

- 1- La Provincia di Ferrara ha lo stemma approvato con R.D. 17-3-1938 e successive modificazioni.
- 2 – L'uso dello stemma e del relativo gonfalone sono disciplinati da norme regolamentari.

ART.4

Funzioni

- 1- La Provincia esercita funzioni amministrative proprie nei settori di cui all'art. 19 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 e funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Emilia Romagna, secondo il principio di sussidiarietà. Essa svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 2- La Provincia esercita altresì ogni altra funzione afferente la cura degli interessi e la promozione e coordinamento dello sviluppo della Comunità provinciale in corrispondenza al proprio ruolo di ente intermedio e nel rispetto delle competenze riservate dalla legge in via esclusiva ad altre Amministrazioni.

ART. 5

Principi ispiratori

- 1- Nell'esercizio delle funzioni previste nell'articolo che precede ed al fine del perseguimento delle finalità di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, la Provincia di Ferrara ispira la propria azione agli obiettivi di uguaglianza quali sanciti dall'art. 3 della Costituzione, di libertà, di pace, di solidarietà, di sviluppo civile, economico, sociale e culturale.
- 2 – La Provincia di Ferrara, altresì, richiamandosi al principio di sussidiarietà svolge la propria azione per una reale autonomia delle comunità locali in un processo di trasformazione federale dello Stato italiano.
- 3 – In particolare:
 - a) promuove un equilibrato sviluppo del territorio, tutela e valorizza le risorse ambientali e naturali;
 - b) riconosce l'acqua come patrimonio comune dell'Umanità, il cui accesso costituisce diritto fondamentale e si adopera per attivare politiche funzionali al rispetto ed alla tutela di tale risorsa;
 - c) riconosce l'aria quale bene primario e ne promuove azioni positive a tutela;
 - d) valorizza e tutela le risorse culturali presenti sul territorio;
 - e) promuove e concorre alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale con riferimento particolare ai soggetti più deboli;
 - f) concorre, attraverso i propri programmi, alla promozione di azioni positive per garantire l'eguaglianza di diritti e favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e gli uomini, secondo i principi delle direttive e degli indirizzi dell'Unione Europea in materia di parità.
Promuove, in particolare, attraverso azioni concrete, la parità giuridica, sociale ed economica delle donne.

27-12-07

Promuove la parità di accesso delle donne alle cariche elettive ed assicura la rappresentanza dei generi, in misura tendenzialmente paritaria, nella composizione della Giunta provinciale, delle Commissioni provinciali e negli Organi provinciali di Enti, nonché nelle aziende e nelle istituzioni cui la Provincia partecipa o che controlla;

- g) promuove interventi atti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati, assicurando, nell'ambito delle leggi vigenti, a coloro i quali ottengono la residenza l'esercizio dei diritti civili, politici e di partecipazione;
- h) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nei Comuni della Provincia anche coordinando l'azione dei Comuni medesimi attraverso i rispettivi organismi di rappresentanza;
- i) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e agisce per questo fine anche attraverso le proprie iniziative di cooperazione internazionale e di sviluppo sostenibile.

ART. 6

Metodi operativi

- 1- La Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione secondo le articolazioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267. In collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, ne promuove e coordina l'attività e realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori previsti dalla legge quali sue competenze.
- 2- La Provincia promuove, altresì, ogni forma di collaborazione con la Regione Emilia Romagna, lo Stato, la Camera di Commercio, l'Università ed altri Enti Pubblici e di diritto pubblico, l'Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali, nonché rapporti con Enti ed Organizzazioni private.
- 3- Informa la propria attività alla distinzione tra determinazione e controllo dell'indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi elettivi e gestione amministrativa ed attuazione degli obiettivi attribuite ai Dirigenti degli uffici e dei servizi.
- 4- La Provincia struttura la propria organizzazione secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità gestionale, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità. Realizza la propria azione amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e regolarità amministrativa e contabile delineati dall'art. 147 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 ed attua le verifiche e valutazioni ivi previste con atti amministrativi rispondenti al principio della distinzione tra funzione di indirizzo e controllo e compiti di gestione.
- 5- Favorisce la partecipazione della comunità provinciale alla formazione, attuazione e controllo delle proprie attività.
- 6- Informa il proprio operare ai criteri della trasparenza amministrativa, anche al fine di impedire ogni possibile infiltrazione di organizzazioni di carattere mafioso e criminale, provvedendo altresì ad assicurare, con idonei strumenti, la più ampia ed imparziale informazione.

27-12-07

- 7- Promuove rapporti con enti locali di altri Paesi, in particolare della Unione Europea, per il miglior esercizio dei propri compiti e funzioni.
- 8- Utilizza tutti gli strumenti possibili, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento a gruppi di volontariato, associazioni o Enti del proprio territorio, per avviare interventi concreti di cooperazione, anche a sostegno di interventi di solidarietà nazionale ed internazionale.

TITOLO II – ORGANI

CAPO I - INDIVIDUAZIONE

ART. 7

Organi

- 1 - Sono organi della Provincia il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.
- 2- Le competenze degli organi sono quelle determinate dalla Legge e specificate nel presente Statuto.

CAPO II – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 8

Consiglio

- 1- Il Consiglio è composto dai Consiglieri e dal Presidente, che ne fa parte ad ogni effetto con diritto di voto. In particolare è compreso nella determinazione dei quorum strutturali e funzionali con riferimento ai Consiglieri assegnati od in carica, salvo i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui al successivo comma 4) del presente articolo.
- 2- Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia e ne controlla l'attuazione. Può assumere atti di indirizzo politico mediante l'adozione di ordini del giorno.
- 3- L'elezione, la composizione, la durata in carica e le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge. Le competenze del Consiglio non sono delegabili.
- 4- Il Consiglio provvede alle determinazioni concernenti i propri componenti e disciplina il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti assegnati, nel quale sono indicati, in particolare:
 - a- Le modalità per la convocazione;
 - b- Le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;
 - c- Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, pari ad almeno un terzo dei

27-12-07

componenti assegnati per legge, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

- 5- Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con il regolamento di cui al precedente comma 4 sono fissate le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio stesso servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il relativo funzionamento. Con lo stesso regolamento è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari di cui al successivo articolo 10.
- 6- Il Consiglio partecipa nei modi indicati al successivo articolo 17 alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Presidente, nonché alla verifica periodica dell'attuazione delle stesse da parte del Presidente medesimo e degli Assessori.
- 7- All'atto del deposito delle liste e delle candidature, i candidati ed i gruppi di candidati trasmettono alla Segreteria della Provincia, che provvede all'affissione all'Albo Pretorio, il bilancio preventivo di spesa cui intendono vincolarsi. Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e dei gruppi di candidati. Entrambi i documenti devono essere sottoscritti dai candidati alla presidenza e dai due presentatori di lista.
- 8- Il regolamento del Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Presidente ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 50 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, e disciplina altresì la procedura per la presentazione di candidature per le nomine riservate al Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett.m), del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.
- 9- I rappresentanti dell'Ente, nominati secondo le modalità di cui all'ottavo comma, devono relazionare al Consiglio sull'attività svolta secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 9

Consiglieri

- 1- Ogni Consigliere rappresenta la Comunità provinciale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
- 2- Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni provinciali, nonché dalle aziende provinciali e consortili ed altresì dagli enti comunque dalla Provincia dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 3- Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del giorno e di delibere di competenza del Consiglio.
- 4- L'esercizio dei diritti di cui al secondo e terzo comma è disciplinato dal Regolamento, che ne assicura comunque risposta entro trenta giorni.
- 5- Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.

27-12-07

- 6- Le assenze dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio devono essere giustificate per iscritto personalmente entro le successive 48 ore. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute del Consiglio per un periodo continuativo superiore a quattro mesi, decorrenti dalla prima assenza ingiustificata, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio in una seduta successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero previsto. A tal fine, entro il decimo giorno successivo all'ultima assenza, il Presidente del Consiglio invia formale contestazione scritta al Consigliere interessato, il quale, entro il decimo giorno successivo al ricevimento, ha facoltà di presentare, per iscritto, le proprie eventuali giustificazioni. Il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni prodotte ed assume le conseguenti decisioni, con deliberazione a carattere costitutivo, da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
- 7- I Consiglieri Provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni. Al Consigliere interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, secondo modalità fissate dal regolamento di cui al precedente articolo 8, nel quale viene prevista l'applicazione di detrazioni alle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. L'entità dei gettoni e delle indennità di funzione deve essere contenuta entro i limiti di legge.

ART. 10

Gruppi Consiliari

- 1- Ogni gruppo è composto da almeno due Consiglieri; sono ammessi gruppi costituiti da un solo Consigliere purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio, oppure sia rimasto l'unico rappresentante della lista in cui è stato eletto, oppure costituisca il gruppo misto, che si può costituire anche con un solo Consigliere.
- 2- Di ogni modifica deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio per la conseguente presa d'atto del Consiglio.
- 3- Il Presidente del Consiglio decide sull'accettazione o meno della richiesta di nuova denominazione di un gruppo. Nel caso di non accettazione rinvia la questione al Consiglio per il suo esame.
- 4- Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Gruppi Consiliari di strutture, servizi e fondi necessari per lo svolgimento delle loro attività.
- 5- I Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato, il proprio capo-gruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto ed eventualmente dal Regolamento.
- 6- In caso di mancata designazione viene considerato capo-gruppo il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata.

ART. 11

Conferenza dei Capi-Gruppo

- 1- E' istituita la Conferenza dei Capi-Gruppo per la preparazione ed il coordinamento dei lavori consiliari.
- 2- Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legittimamente lo sostituisce.
- 3- E' convocata altresì su richiesta dei Capi-Gruppo qualora questi rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri o tre gruppi.
- 4- Alla Conferenza partecipa il Presidente o un suo delegato e possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni per la programmazione dei lavori ed ogniqualvolta si ritenga opportuno.
- 5 - Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

ART. 12

Commissioni Consiliari

- 1- Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti, la cui durata coincide con il mandato del Consiglio stesso, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, tale comunque da garantire la rappresentanza di ogni Gruppo consiliare.
- 2- Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio.
- 3- In Commissione possono essere date risposte ad interrogazioni ed interpellanze con le modalità previste dal Regolamento, salvo che il Consigliere chieda espressamente la risposta in sede di Consiglio.
- 4- Il Consiglio può altresì istituire, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, e di esaminare questioni di particolare rilievo in relazione all'attività dell'Ente, determinandone la composizione e stabilendo altresì i termini entro i quali debbono riferire al Consiglio medesimo.
- 5 - Alle Commissioni consiliari sono attribuiti i poteri necessari all'esercizio del mandato loro affidato. Oltre all'esercizio delle prerogative riconosciute ai singoli Consiglieri, previste al precedente articolo 9, le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti, con l'unico limite del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e con il vincolo del segreto per i componenti, nei casi determinati dalla legge. Possono convocare dipendenti dell'Ente per l'audizione ed avvalersi di esperti, previa deliberazione autorizzativa di spesa da parte dell'organo competente.
- 6 - Le Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma, sono costituite da almeno 3 componenti. Quanto al funzionamento è comunque garantita la possibilità di relazioni di minoranza.
- 7 - In esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 44, comma 1, del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, il Consiglio può anche istituire, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni Consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo o di

garanzia. La presidenza di tali Commissioni dovrà essere attribuita a Consiglieri appartenenti a Gruppi di opposizione.

8. Il regolamento di cui al precedente articolo 8 disciplina la istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Consigliere per Gruppo, e l'attribuzione a ciascun Gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri Consiglieri eletti in Consiglio; precisa, altresì, ai fini di cui al precedente comma 7, i criteri per l'individuazione delle singole opposizioni, in relazione alla composizione del Consiglio vigente al momento della costituzione, ai fini dell'attribuzione alle stesse della presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, ove le stesse vengano costituite.

ART. 13

Presidenza e convocazione del Consiglio

- 1 - La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2 - La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
- 3 - In tale seduta il Consiglio procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione nel proprio seno del Presidente, con esclusione del Presidente della Provincia.
- 4 - Il Presidente del Consiglio è eletto con voto segreto a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio. Ove nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede nella stessa seduta ad un secondo scrutinio, per il quale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Qualora anche il suddetto quorum non dovesse essere raggiunto, in successivi scrutini è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 5 - Con le stesse modalità, e nella stessa seduta, è eletto un Vice Presidente. In attuazione del principio di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, una delle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio è riservata a Consiglieri appartenenti a Gruppi di minoranza consiliare.
- 6 - Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente esecutive.
- 7 - Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia, e la Conferenza dei Capi Gruppo in ordine al calendario delle sedute; convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, raccorda il lavoro delle Commissioni e ne riceve le conclusioni; assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al precedente articolo 8.

27-12-07

8. Il Vicepresidente del Consiglio:

- in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce nello svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, in particolare dall'articolo 39 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, assumendone le relative responsabilità;
- partecipa alle sedute della Conferenza dei Capigruppo al fine di concorrere al coordinamento ed alla preparazione dei lavori del Consiglio ed alle altre competenze attribuite alla Conferenza stessa;
- è informato tempestivamente dal Presidente del Consiglio in merito all'elenco degli oggetti da trattare nelle riunioni del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo;
- partecipa, su delega del Presidente del Consiglio, a convegni, seminari e simili in materia di competenza istituzionale del Consiglio, rappresentando il Consiglio medesimo.

8 bis. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Consigliere anziano, individuato ai sensi dell'articolo 75, comma 12, del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 e dal Consigliere che segue quest'ultimo in ordine di anzianità.

9 - Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento di cui al precedente articolo 8.

10 - In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso non inferiore alle 24 ore.

11 - Le sedute si svolgono, di norma, presso la sede della Provincia.

12 - Le sedute sono pubbliche ed il loro svolgimento è disciplinato dal Regolamento, che altresì prevede i casi nei quali si è tenuti a procedere in assenza del pubblico.

13 - Il Presidente del Consiglio, o colui che lo sostituisce ai sensi del precedente comma 8, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri od il Presidente, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inerzia, previa diffida, provvede il Prefetto.

14 - Il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti. Gli stessi possono essere singolarmente revocati, per grave e reiterata violazione dei propri obblighi statutari, su mozione di sfiducia presentata da un quarto dei componenti il Consiglio ed approvata con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo. La mozione deve essere motivata e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

15 - Il Presidente ed il Vicepresidente, in caso di morte, dimissioni o revoca, vengono surrogati nella prima seduta del Consiglio provinciale successiva all'evento, con le stesse modalità di elezione previste nel presente articolo”.

27-12-07

16 - Nel Bilancio di previsione è previsto un fondo annuale per il funzionamento del Consiglio e per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza del Presidente e relative connesse iniziative. Tale fondo è utilizzato secondo quanto previsto dal Regolamento.

ART. 14

Validità delle sedute e votazione

- 1- Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati in prima convocazione e con l'intervento di almeno un terzo in seconda convocazione. Il quorum richiesto per la seconda convocazione è determinato senza computare il Presidente della Provincia.
- 2- Nessuna delibera è valida se non viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto, fatti salvi i casi in cui dalla legge e dallo Statuto sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 3- I Consiglieri possono esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità: a favore, astenendosi, contro.
- 4- Le votazioni hanno luogo in forma palese, anche con votazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Regolamento stabilisce altresì i casi nei quali si procede a scrutinio segreto che non risultino già determinati dallo Statuto.
- 5- I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

CAPO III - LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 15

Giunta

- 1- La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2- Alla Giunta sono attribuite le seguenti funzioni:
 - adottare atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo rientranti nelle funzioni degli organi di governo dell'Ente, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Presidente;
 - collaborare con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 16

Composizione della Giunta

- 1- La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di Assessori, determinato dal Presidente medesimo sulla base di proprie valutazioni politico-amministrative, in misura non superiore al massimo previsto dalla Legge, in relazione ai programmi di attività dell'Ente.
- 2- In seguito all'elezione del Presidente, la determinazione di cui al precedente comma 1) è contestuale alla nomina della Giunta.

ART. 17

Nomina della Giunta - Presentazione linee programmatiche

- 1- Il Presidente nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Nella nomina il Presidente assicura la rappresentanza dei generi, in misura tendenzialmente paritaria tra uomo e donna ed indica, altresì, l'ordine di sostituzione del Presidente medesimo nei casi di sua assenza o impedimento.
- 2- Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori sono stabilite dalla legge.
- 3- Entro trenta giorni dalla nomina della Giunta, il Presidente, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente la seduta ogni Gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Presidente proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la Segreteria Generale, con gli atti della seduta.
- 4- Il documento contenente le linee programmatiche è discusso ed approvato dal Consiglio. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Conto Consuntivo, le linee programmatiche possono essere, all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate quanto all'attuazione, con le medesime modalità relative alla approvazione.
- 5- Il Presidente può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza della Provincia, tenendo conto dei criteri di cui al precedente articolo 6, comma 3.

ART. 18

Durata in carica

- 1- La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.
- 2- La cessazione dalla carica del Presidente comporta la decadenza della Giunta.

27-12-07

- 3- Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 4- La Giunta ed il suo Presidente cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia, secondo quanto previsto dall'art.52, comma 2 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.

ART. 19

Competenze della Giunta

- 1 - Nell'ambito delle competenze quali stabilite al precedente art.15, la Giunta in particolare:
 - predisporre lo schema di bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, nonché la relazione illustrativa allegata al conto consuntivo;
 - adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - svolge le funzioni amministrative di sua spettanza in materia di contratti, finanza, contributi ed erogazioni.

ART. 20

Funzionamento

- 1- La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del primo comma dell'art. 17, il quale fissa gli oggetti all'ordine del giorno.
- 2- Essa delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3- Le sedute della Giunta non sono, di regola, pubbliche.
- 4- La Giunta può disciplinare con propria deliberazione l'organizzazione della propria attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

ART. 21

Assessori

- 1- Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Presidente, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli organi di governo della Provincia e l'attività gestionale svolta dai Dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.

27-12-07

- 2- Partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ma con diritto di intervento nelle discussioni, secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.
- 3- Illustrano al Consiglio in nome e per conto della Giunta le proposte avanzate dalla Giunta stessa.
- 4- Rispondono ad interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

ART. 22

Presidente

- 1- Il Presidente è responsabile della amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
3. Assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio presta giuramento davanti all'Assemblea di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
5. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia di Ferrara, da portare a tracolla.

ART. 23

Competenze del Presidente

- 1- Compete in particolare al Presidente:
 - a) sottoscrivere gli atti di cui all'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 e gli atti in cui è chiamata in causa la rappresentanza politica dell'Ente, ai sensi dell'art.50, commi 1 e 2 del medesimo Decreto;
 - b) il potere di rappresentanza dell'Ente ai fini della proposizione di azioni giudiziali e della resistenza in giudizio, nonché della conciliazione o della transazione di controversie, previa deliberazione della Giunta;
 - c) promuovere la conclusione degli accordi di programma ed approvarli con atto formale;

27-12-07

- d) rappresentare la Provincia in tutte le forme collegiali ed associative alle quali la stessa partecipa con un solo rappresentante e per le quali non sia richiesta una partecipazione diversamente qualificata, nel rispetto del divieto di incarichi e consulenze di cui all'art.26 della legge 81/93, con facoltà di delegare un Assessore, anche in maniera permanente, ma revocabile, informando il Consiglio nella prima seduta utile;
 - e) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dandone informazione al medesimo, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - f) provvedere ad ogni altra nomina, designazione e revoca in seno a commissioni e presso organismi diversi da quelli indicati alla precedente lettera e), di rappresentanti dell'Ente, non riservate per legge alla Giunta o al Consiglio;
 - g) indire i referendum consultivi e proclamarne il risultato;
 - h) revocare o sostituire gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267;
 - i) provvedere all'insediamento delle Commissioni e delle Consulte la cui nomina è di competenza dell'Amministrazione;
 - l) nominare il Direttore Generale, definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e nominare i titolari di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le procedure previste dal Regolamento apposito di cui agli artt. 32 e 33;
 - m) assegnare la funzione specifica in materia di azioni positive per la pari opportunità tra donna e uomo;
 - n) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto con eventuale emissione degli atti monocratici conseguenti, e nel rispetto del principio di separazione di competenze fra organi di governo e dirigenza fissato dal D.Lgs. 18-8-2000 n.267 e successive modificazioni, nonché dal D. Lgs. 30-3-2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- 2 - I provvedimenti del Presidente, salvo diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono definitivi.

ART. 24

Vice Presidente

- 1- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione nei casi di assenza e di impedimento o di temporanea vacanza.
- 2- Coopera con il Presidente nel coordinare l'attività della Giunta.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25

Disposizioni comuni agli Amministratori

- 1- Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli Amministratori sono regolati dalla Legge.
- 2- Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e doveri di astensione sono determinati dalla Legge.
- 3- Per gli Amministratori si osservano in materia di responsabilità le disposizioni di Legge.

ART.26

Regolamento organi

- 1- Il Consiglio con propria deliberazione adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il Regolamento degli Organi e comunque di disciplina delle materie di cui al presente titolo, con riferimento anche all'entrata in carica e dimissioni degli Amministratori ed alla verbalizzazione degli atti, onde assicurare il miglior funzionamento e coordinamento degli organi per l'espletamento delle funzioni proprie, attribuite e delegate.
- 2- Il medesimo Regolamento disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di candidati di cui all'art. 8.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 27

Organizzazione

- 1- L'organizzazione della Provincia è strutturata in unità organizzative di diversa complessità, secondo i criteri generali fissati dall'art. 6, comma 4 del presente Statuto.
2. La Giunta provvede con propri Regolamenti alla determinazione dell'ordinamento degli Uffici e Servizi, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma precedente e degli ulteriori criteri di competenza del Consiglio.
3. Con i Regolamenti di cui al comma precedente sono disciplinate, in particolare, le articolazioni, le attribuzioni ed il funzionamento delle unità organizzative, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici ed i relativi procedimenti concorsuali e selettivi.

27-12-07

4. La dotazione organica e le successive variazioni sono determinate dalla Giunta, informate le rappresentanze sindacali.

ART.28

Uffici e Personale

- 1- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro, in conformità a quanto stabilito al titolo IV "Organizzazione e Personale" del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
- 2- La Giunta Provinciale adotta il Regolamento di Organizzazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e definisce le modalità di conferimento della titolarità degli Uffici ed i relativi procedimenti concorsuali e selettivi.

CAPO II - SEGRETARIO

ART. 29

Segretario Provinciale

- 1- La Provincia ha un Segretario titolare nominato dal Presidente - da cui dipende funzionalmente - tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 2- I compiti e le attribuzioni del Segretario Generale sono stabiliti dall'art. 97 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; egli esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

ART. 30

Vice Segretario

- 1- Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi prevede nell'organico della Provincia un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

CAPO III – DIRIGENTI

ART.31

Direttore Generale

- 1- Il Presidente, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato per un periodo non eccedente il suo mandato elettivo. I criteri in base ai quali procedere alla nomina

27-12-07

sono dettati dal Regolamento di Organizzazione.

- 2- Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi dell'Ente, nel rispetto delle direttive del Presidente, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità. A tali fini, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente rispondono al Direttore Generale.
- 3- Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente, con atto motivato e previa deliberazione della Giunta Provinciale.
- 4- Il Presidente comunica al Consiglio entro 20 giorni la nomina del Direttore Generale o l'eventuale revoca.

ART. 32

Competenze dei Dirigenti

- 1 - Il Presidente, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, attribuisce gli incarichi dirigenziali secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi del programma amministrativo dell'Ente.
- 2 - La revoca degli incarichi è disposta dal Presidente, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, previa contestazione all'interessato, con le modalità e garanzie previste dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale riferita agli Enti Locali.
- 3 - Ai Dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle funzioni dell'Ente, con direzione delle unità organizzative di maggior rilevanza, quali indicate dal Regolamento, e secondo le modalità nello stesso previste.
- 4 - Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano la Provincia verso l'esterno, che la legge o lo Statuto non ricomprendano fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo della Provincia stessa o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale, qualora nominato, nel rispetto del principio di separazione di competenze fra organi di governo e dirigenza fissato dal D.Lgs 18-8-2000 n.267 "Testo Unito delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", art. 107 e dal D.Lgs 30-3-2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Fra i compiti suddetti sono compresi: l'adozione di ordinanze per l'osservanza di leggi e regolamenti e l'irrogazione delle connesse sanzioni amministrative ed il potere di promuovere, resistere alle liti e transigere che sia loro delegato dal Presidente oltre le ipotesi in cui tale potere sia loro direttamente conferito dalla legge.
- 5 - Essi predispongono i programmi e gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti riservati agli Organi, e provvedono all'attuazione dei provvedimenti stessi e degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi medesimi. Spettano ad essi, in particolare, i compiti elencati all'articolo 107, comma 3, del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 citato, nonché gli atti loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Presidente.

27-12-07

6 - La competenza dei Dirigenti nelle materie indicate al presente articolo è riferita all'ambito di attività dell'unità organizzativa alla quale sono rispettivamente preposti secondo la specifica disciplina dettata dal Regolamento.

7 - Gli atti dei Dirigenti sono definitivi.

ART.33

Rapporti a tempo determinato

- 1- Il Presidente può provvedere, secondo la disciplina dettata dal Regolamento, sentito il parere della Giunta, alla copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante la costituzione di contratti a tempo determinato.
- 2- Detti contratti sono di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato e non possono superare il 50% della dotazione organica dei dirigenti.
- 3- Il Presidente può altresì provvedere, secondo i criteri e le modalità dettate dal regolamento di organizzazione e nei limiti di legge, ed al di fuori della dotazione organica, alla definizione di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

ART.34

Collaborazioni esterne

- 1- Il Presidente può, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, conferire, sentito il parere della Giunta, incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo la disciplina dettata dal Regolamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 35

Responsabilità

- 1- Per il personale di cui al presente titolo si osservano in materia di responsabilità le disposizioni di legge.

TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36

Forme di gestione

- 1- La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo sociale e civile della comunità provinciale, nelle forme elencate nell'art. 113 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 ovvero mediante le convenzioni e i consorzi rispettivamente previsti dagli articoli 31 e 31 di detto decreto.

CAPO II – AZIENDA SPECIALE

ART. 37

Costituzione dell'azienda

- 1- Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale la Provincia può costituire aziende speciali.
- 2- L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Provinciale.
- 3- La costituzione dell'azienda speciale avviene mediante deliberazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con la quale si approva lo statuto aziendale ed il piano tecnico finanziario e si conferisce il capitale di dotazione.
- 4- Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda quali individuati dalla legge e nel rispetto di questa dallo statuto dell'azienda speciale, l'esercizio della vigilanza e la verifica dei risultati della gestione ed il provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, sempre con le modalità fissate dalla legge e dallo Statuto.

ART. 38

Organi dell'azienda

- 1- Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, il Presidente ed il Direttore.
- 2- Il provvedimento di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché assicurare la rappresentanza dei generi, in misura tendenzialmente paritaria.

27-12-07

- 3- Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso o per scelta diretta.
- 4- Le modalità di nomina e di revoca sono disciplinate dallo statuto aziendale.

CAPO III – ISTITUZIONI

ART. 39

Costituzione delle istituzioni

- 1- Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale la Provincia può costituire istituzioni.
- 2- L'istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.
- 3- La costituzione della istituzione avviene mediante delibera del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 40

Organi della istituzione

- 1- Organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
- 2- Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da componenti in numero pari non superiore a sei, è nominato dal Presidente della Provincia e dura in carica quanto l'organo che lo ha nominato. Le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 3- Il provvedimento di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché assicurare la rappresentanza dei generi, in misura tendenzialmente paritaria.
- 4- Le modalità di nomina e di revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o di singoli membri sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 41

Il Direttore

- 1- Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è scelto tra i dipendenti della Provincia ovvero nominato per concorso pubblico o con contratto a tempo determinato, nel

27-12-07

rispetto dei regolamenti provinciali, su indicazione e comunque con il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

ART. 42

Competenze e funzionamento

- 1- La Provincia con la deliberazione costitutiva della istituzione provvede a:
 - determinare i servizi sociali attribuiti nonché le finalità e gli indirizzi generali;
 - conferire il capitale di dotazione;
 - individuare il personale da assegnare;
 - approvare apposito regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'istituzione.
- 2- L'istituzione informa la propria attività ai principi ed agli obblighi di cui all'art. 114, quarto comma, del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.
- 3- Il Consiglio Provinciale approva gli atti fondamentali dell'istituzione, quali Bilanci, Conti Consuntivi, Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi, nonché gli altri atti indicati nel Regolamento previsto al primo comma del presente articolo. Il Consiglio assicura inoltre la copertura a carico del Bilancio Provinciale degli eventuali costi sociali.

ART. 43

Indennità

- 1- Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano le indennità ed i rimborsi spese previsti dalla Legge rispettivamente per il Presidente ed i membri dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali. I relativi provvedimenti attuativi sono adottati dalla Giunta Provinciale.

CAPO IV

SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART.44

Nomina e revoca degli Amministratori e Sindaci

- 1- Per l'esercizio di servizi pubblici locali la Provincia può costituire o partecipare, secondo le previsioni di legge, a Società per azioni o a Società a responsabilità limitata.
- 2- Alla nomina degli Amministratori o Sindaci di competenza provinciale provvede il Presidente.

27-12-07

- 3- Il provvedimento di nomina deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché assicurare la rappresentanza dei generi, in misura tendenzialmente paritaria.
- 4- Alla revoca provvede parimenti il Presidente con atto motivato.

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – CONVENZIONE

ART. 45

Convenzione

- 1- Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con Comuni o altre Province.
- 2- Le convenzioni devono rispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 30 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.

CAPO II - CONSORZI

ART.46

Consorti

- 1- La Provincia per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con i Comuni o con altre Province un Consorzio in conformità dell'art. 31 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.

CAPO III – ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 47

Promozione

- 1- Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, il Presidente della Provincia, nel caso di competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2- L'accordo consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente, a norma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

27-12-07

- 3- Salvo i casi in cui norme di legge disciplinanti particolari tipi di accordi prevedano che il consenso della Provincia sia espresso con atto consiliare, il Presidente riferisce al Consiglio, nella prima seduta utile, in merito al contenuto dell'accordo approvato, per la necessaria discussione.

ART. 48

Partecipazione

- 1- La Provincia può altresì partecipare ad accordi di programma promossi da soggetti indicati al comma 1 del precedente art. 47, in relazione alla competenza primaria o prevalente degli stessi.
- 2- L'adesione all'accordo è espressa con atto formale del Presidente, a norma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000.
- 3- Salvo i casi in cui norme di legge disciplinanti particolari tipi di accordi prevedano che l'adesione della Provincia sia espressa con atto consiliare, il Presidente riferisce al Consiglio, nella prima seduta utile in merito al contenuto dell'accordo al quale ha aderito, per la necessaria discussione.

ART. 49

Vigilanza

- 1- La vigilanza di cui al settimo comma dell'art. 34 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 è esercitata da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia nei casi di cui all'art. 47.
- 2- Il Presidente rappresenta altresì la Provincia negli accordi di cui all'art. 48 quando l'accordo stesso preveda un solo rappresentante dell'Ente.

TITOLO VI – FINANZA, BENI E CONTRATTI

ART.50

Finanza Provinciale

- 1- L'ordinamento della finanza locale, riservato alla legge, riconosce alla Provincia autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 2- La Provincia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe nell'ambito di quanto stabilito dal proprio Statuto, dai propri Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3- La Provincia, a tutela dei diritti dei contribuenti, conforma i propri atti in materia tributaria ai principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti

27-12-07

del contribuente".

- 4- I rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla Provincia dalla Regione, sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura la copertura dei conseguenti oneri.

ART. 51

Bilancio di Previsione

- 1- La gestione economica e finanziaria della Provincia si svolge attraverso il Bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta ed entro il termine e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
- 2- Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 3- Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo la specifica disciplina attuativa prevista dal Regolamento di Contabilità.

ART.52

Conto consuntivo

- 1- Il conto consuntivo, predisposto dalla Giunta, è deliberato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il termine fissato dalla Legge.

Il conto consuntivo comprende:

- a) rendiconto finanziario;
 - b) conto del patrimonio;
 - c) conto economico.
- 2- Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta secondo i criteri di cui al settimo comma dell'art. 151 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267 e con le ulteriori specificazioni previste dal Regolamento di Contabilità.
 - 3- Alla proposta di delibera consiliare è altresì allegata apposita relazione del Collegio dei Revisori attestante la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché esprimente eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione.

ART. 53

Collegio dei Revisori

- 1- Il controllo e la revisione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale è svolto dal Collegio dei Revisori, eletto dal Consiglio Provinciale nei modi indicati dal D.Lgs 18-8-2000 n. 267.
- 2- Al fine dell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori:
 - dispone dei mezzi assegnati dalla Amministrazione in conformità al regolamento di contabilità;
 - può accedere agli atti e documenti dell'ente;
 - ha diritto di ricevere gli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio.
- 3- Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità di espletamento delle funzioni di collaborazione, vigilanza, certificazione e proposta nonché il funzionamento del Collegio stesso.

ART. 54

Controllo economico interno

- 1- La Provincia adotta sistemi di controllo interno al fine di individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed efficacia gli obiettivi prefissati.
- 2- A tale scopo sono attivate, con tecniche adeguate, forme di controllo della gestione basate su una contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria.
- 3- I sistemi di controllo di cui al primo comma nonché le informazioni risultanti sono a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 55

Beni provinciali

- 1- La Provincia ha propri demanio e patrimonio in conformità alla classificazione dei beni prevista dalla legge.
- 2- Dei beni stessi è tenuto apposito inventario, costantemente aggiornato, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.
- 3- Il medesimo regolamento disciplina altresì la gestione dei beni immobili e mobili nel rispetto delle competenze fissate dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 56

Regolamento di contabilità

- 1- Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto la disciplina della finanza e della contabilità forma oggetto di apposito regolamento.

ART. 57

Contratti

- 1- L'attività contrattuale della Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, è disciplinata dall'apposito regolamento.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 58

Pubblicità degli atti

- 1- Tutti gli atti ed i documenti della Provincia sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Presidente, che ne vieti temporaneamente l'esibizione in tutto o in parte, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o di Enti.
- 2- La Provincia in conformità al criterio stabilito dall'art. 6, ultimo comma, dello Statuto provvede ad assicurare la più idonea pubblicità dei propri atti ed informazioni relative all'attività svolta e comunque di interesse della comunità provinciale.

ART. 59

Diritto di accesso

- 1- I cittadini e coloro comunque interessati, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti della Provincia e delle sue Istituzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, improntate a semplificazione e snellezza procedurale.
- 2- Il Regolamento disciplina altresì il diritto di ottenere il rilascio di copia degli atti e documenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, stabilendone altresì modalità e criteri di calcolo.

27-12-07

- 3- Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti ed i documenti riservati a norma del primo comma dell'art. 58 nonché quelli individuati per categoria, per ragioni di riservatezza, dal Regolamento.

ART. 60

Partecipazione al procedimento

- 1- La Provincia nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si conforma alle disposizioni dettate dalla Legge 7-8-1990 n. 241 ed alla disciplina operativa prevista dal Regolamento.

CAPO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61

Istanze, petizioni e proposte

- 1- I cittadini e gli interessati, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte indirizzate al Presidente dirette a promuovere interventi nelle materie di competenza provinciale per la miglior tutela di interessi collettivi.
- 2- Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte e vagliate in tempi brevi dalla Conferenza dei Capi Gruppo che deciderà la loro eventuale discussione all'interno del Consiglio Provinciale.
- 3- La Provincia ne garantisce tempestivo esame e riscontro, secondo quanto stabilito nel Regolamento di partecipazione, nel quale le istanze, petizioni e proposte sono definite.

ART. 62

Consultazione

- 1- La Giunta Provinciale, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri Provinciali o di Amministrazioni Comunali, può disporre la consultazione mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo della popolazione interessata ad una materia di competenza locale.

ART. 63

Referendum consultivo

- 1- L'iniziativa di referendum consultivi su materie di interesse generale di competenza della Provincia spetta ad almeno 10.000 elettori residenti nei Comuni della provincia. Il numero delle firme necessarie deve essere raggiunto in un periodo non superiore a quattro mesi.
- 2- Non possono formare oggetto di referendum:

27-12-07

- a) atti di elezione, nomine, designazione, revoca o decadenza;
- b) atti relativi al personale della Provincia e delle Aziende e Istituzioni;
- c) regolamenti interni della Provincia;
- d) bilanci, tributi e contabilità;
- e) oggetti sui quali la Provincia deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- f) oggetti deliberati con impegni finanziari relativi a rapporti con terzi;
- g) pareri richiesti dalla legge.

3- I quesiti referendari devono essere formulati con chiarezza.

4- Il giudizio di ammissibilità sulla proposta referendaria compete al Consiglio, una volta raccolte almeno 300 firme ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro consegna sentito il parere obbligatorio e non vincolante ai fini dell'ammissibilità della materia oggetto del referendum, di una Commissione di esperti nominata all'inizio della legislatura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5- Successivamente al giudizio favorevole di ammissibilità ed al termine della raccolta delle firme nel numero e nei termini previsti al precedente 1° comma, il Consiglio, sentito il parere non vincolante della Commissione di cui al precedente comma, si esprime sulla regolarità e completezza della documentazione relativa alla raccolta delle firme prescritte.

6- Il referendum è indetto dal Presidente entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente e non può svolgersi nei 6 mesi precedenti, né nei 6 mesi successivi alle elezioni del Consiglio Provinciale, né in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali (Art. 8 comma 4 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267).

7- La proposta sottoposta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se, in tal caso, ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

8- L'esito del referendum è proclamato dal Presidente, che ne iscrive apposito oggetto alla prima seduta utile del Consiglio per la discussione.

9- Hanno diritto di voto tutti gli elettori del territorio provinciale.

10- La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio provinciale, comprendenti più Comuni. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 3% degli elettori residenti alla data delle ultime consultazioni elettorali in ciascuno dei Comuni interessati. In ogni caso il numero di firme non può essere superiore a quello previsto dal primo comma.

11. Sono abilitati all'autentica delle firme i soggetti indicati all'art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 e successive modificazioni.

12- Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum in ogni sua fase. Sino all'approvazione dello stesso si applicano, in via transitoria, le norme regolamentari vigenti della Regione Emilia Romagna, in quanto compatibili.

ART. 64

Consulte ed altri organismi di partecipazione

- 1- La Provincia può costituire Consulte quali organismi di partecipazione su materie riguardanti l'interesse e lo sviluppo della comunità provinciale, valorizzando le libere forme associative.
- 2- Tali Consulte sono istituite dal Consiglio Provinciale con deliberazione che ne fissa la composizione, ne individua le materie di competenza, ne disciplina le funzioni di carattere consultivo, propositivo o comunque di collaborazione.
- 3- La deliberazione istitutiva prevede altresì i mezzi e le risorse di cui le Consulte possono avvalersi.
- 4- In materia di pari opportunità il Regolamento prevede forme adeguate di rappresentanza e ne disciplina il funzionamento.

CAPO III - STRUMENTI DI GARANZIA

ART. 65

Difensore civico

- 1- La Provincia, al fine di contribuire alla più completa tutela dei diritti della persona e di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, istituisce l'Ufficio del Difensore civico.
- 2- La Provincia promuove convenzioni con i Comuni del territorio provinciale, per l'estensione di tale Ufficio ai Comuni medesimi. Può, altresì, avvalersi dell'Ufficio istituito da un altro Ente Locale, stipulando una Convenzione che ne preveda funzioni, modalità operative e concorso agli oneri.
- 3- Il Difensore civico è tenuto a presentare una relazione annuale al Consiglio Provinciale, il quale dovrà darne idonea informazione alla cittadinanza.
- 4- Nel caso in cui la Provincia istituisca autonomamente l'Ufficio del Difensore civico, il medesimo è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale col voto favorevole dei tre quarti dei componenti assegnati. In caso di non raggiungimento del quorum si procede - in successive sedute - in ulteriori votazioni, nelle quali è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
- 5- La scelta deve avvenire tra cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo e che diano garanzia di imparzialità e indipendenza di giudizio. Non sono eleggibili a Difensore Civico le persone che si trovino in alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale. Non sono, inoltre, eleggibili, ovvero decadono di diritto dalla carica:
 - a- i membri del Parlamento e del Governo, gli Amministratori Regionali, Provinciali, Comunali, i Consiglieri di Circoscrizione, i membri degli organi delle Unità Sanitarie Locali;
 - b- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;

27-12-07

- c- i membri dei Comitati Regionali di Controllo;
 - d- i dipendenti statali e di Enti Pubblici in attività;
 - e- gli amministratori e i dipendenti delle Aziende Speciali ed istituzioni, gli amministratori di Enti o società a partecipazione provinciale, nonché i Revisori dei Conti della Provincia;
 - f- i consulenti che prestino la loro opera per la Provincia e per gli organismi di cui alla lettera e);
 - g- i professionisti in materia giuridico-amministrativa in attività.
- 6- Il Difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
 - 7- In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto. Nel frattempo i poteri del Difensore civico dimessosi sono prorogati.
 - 8- Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il difensore civico è revocato dal Consiglio Provinciale col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
 - 9- Per l'adempimento dei propri compiti il Difensore civico, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alle questioni trattate, di competenza della Provincia, rivolgendo apposita istanza al Responsabile di ogni procedimento.
 - 10- Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei casi di cui all'art.127 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.
 - 11- Per l'esercizio delle proprie funzioni il Difensore Civico dispone di mezzi e di un compenso in misura adeguata, disciplinati in apposito regolamento.

ART. 66

Collaborazione

- 1- Indipendentemente dalla istituzione del Difensore civico di cui al precedente articolo, la Provincia assicura la massima collaborazione degli organi e degli Uffici al Difensore civico regionale ad altri Uffici dei Difensori civici di Enti Locali.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Revisione dello Statuto

- 1- Le modifiche o le integrazioni statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

ART. 68

Regolamenti

- 1- I Regolamenti per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 2- Fino all'entrata in vigore dei suddetti Regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili.
- 3- I Regolamenti indicati nel presente Statuto e le loro eventuali modifiche debbono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 69

Raccolta

- 1- La Provincia cura la pubblicazione, in apposita raccolta, del presente Statuto e di tutti i Regolamenti.
